



- Cambiano le tre categorie di soggetti che possono conferire urbani e assimilati

Centri di raccolta rifiuti: le modifiche alla disciplina nel D.M. 13 maggio 2009

Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 13 maggio 2009 modifica il decreto 8 aprile 2008, relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. Per effetto, il conferimento da parte delle utenze domestiche e non potrà ora avvenire «anche attraverso il gestore del servizio pubblico»; inoltre, viene sensibilmente integrato e in parte modificato l'elenco dei rifiuti (l'Allegato I, paragrafo 4.2) che possono essere conferiti ai centri di raccolta e sono ristrette alle sole utenze non domestiche le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso. I centri di raccolta già operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali possono continuare a svolgere l'attività a patto che si conformino alle disposizioni del D.M. 13 maggio 2009 entro il 18 gennaio 2010.

- di **Federico Peres**, professore a contratto di diritto dell'ambiente - Università di Padova

I "centri di raccolta", vale a dire le aree presidiate e allestite per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento [art. 183, comma 1, lettera cc), D.Lgs. n. 152/

2006, modificato dal D.Lgs. n. 4/2008], trovano la loro disciplina nel D.M. 8 aprile 2008^[1]. Si ricorda che, a seguito delle novità introdotte nel 2008, è stata fatta chiarezza sul titolo abilitativo; nello specifico, mentre in precedenza parte della giurisprudenza riteneva necessaria l'autoriz-

zazione in quanto attività di "stoccaggio"^[2], a seguito dei richiamati interventi normativi e regolamentari la necessità dell'autorizzazione è venuta meno, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 5 marzo 2009, n. 61^[3]. Resta ferma, in ogni caso, l'iscrizione all'Al-

1) «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. n. 152/2006» (in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, n. 99). Sull'argomento si veda, dello stesso Autore, Centri di raccolta: al via la nuova disciplina con il D.M. 8 aprile 2008 in Ambiente&Sicurezza n. 13/2008, pag. 92.

2) Già sotto la vigenza del decreto "Ronchi", la giurisprudenza si era pronunciata sulla disciplina applicabile ai centri di raccolta; la Corte di Cassazione aveva stabilito che «si verte in tema di stoccaggio quale fase preliminare alle attività di smaltimento o recupero, e come tale necessitante la prevista autorizzazione» (Cass. pen., sez. III, 26 ottobre, n. 45084; conformi le sentenze 21 aprile 2005, n. 26379; 22 febbraio 2007, n. 7285; 11 gennaio 2008, n. 8051). La conclusione restava la stessa anche se i conferimenti erano effettuati esclusivamente dai cittadini (Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2008, n. 12417; conformi le sentenze 15 gennaio 2008, n. 9103; 26 gennaio 2007, n. 10259; 27 giugno 2005, n. 34665. Non riconduce l'isola ecologica ad attività di stoccaggio la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 2004, n. 609, mentre la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2005, n. 26379, sembra proporre una distinzione tra rifiuti conferiti dai cittadini e dal servizio pubblico e ciò anche a prescindere dall'esistenza di regolamenti locali (comunali o regionali) in deroga (sentenze della Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2005, n. 26379 e 22 febbraio 2007, n. 7285).

(segue)

**Tabella 1**

Testo previgente	Testo vigente dopo le modifiche apportate dal D.M. 13/5/2009
Allegato I	Allegato I
<p>1-24 omissis</p> <p>25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)</p> <p>26-32 omissis</p>	<p>Dal n. 1 al n. 24 invariato</p> <p>25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)</p> <p>Dal n. 26 al n. 32 invariato</p> <p>Dopo il n. 32 sono stati aggiunti</p> <ul style="list-style-type: none"> - toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche): codice CER 08 03 18 - imballaggi in materiali compositi: codice CER 15 01 05 - imballaggi in materia tessile: codice CER 15 01 09 - pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche): codice CER 16.01.03 - filtri olio: codice CER 16 01 07* - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche): codice CER 16 02 16 - gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico: codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione): codice CER 17 01 07 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione): codice CER 17 09 04 - batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*: codice CER 20 01 34 - rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche): codice CER 20 01 41 - terra e roccia: codice CER 20 02 02 - altri rifiuti non biodegradabili: codice CER 20 02 03

- 3) *La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sull'art. 21, comma 2, L.R. Valle d'Aosta n. 31/2007 che prevede: «I centri di cui al comma 1, denominati anche isole ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero, come definite negli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e non sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui agli articoli 208 e 216 del medesimo decreto». La sentenza ha precisato che: «La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 21 della legge regionale n. 31/2007, che concerne le cosiddette "isole ecologiche", non è fondata. I centri comunali, o isole ecologiche disciplinate dalla norma, corrispondono infatti ai "centri di raccolta" menzionati dall'art. 183, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006, come novellato dall'art. 20, comma 23, del D.Lgs. n. 4 del 2008, per la cui disciplina si rinvia ad un emanando decreto del Ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. Detto decreto è stato emanato l'8 aprile 2008, e prevede, non diversamente dalla disposizione regionale impugnata, che la disciplina di tali centri non è subordinata al regime autorizzatorio, previsto dagli artt. 208 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Dunque, la disciplina dettata dalle disposizioni regionali risponde soltanto ad esigenze di coordinamento regionale e non dispone una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto alla disciplina statale. Detta previsione regionale, inoltre, non è in contrasto con il diritto comunitario. Infatti, la direttiva 2008/98/CE (che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE) qualifica come "raccolta" il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare (di tipo temporaneo), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 3, n. 10), distinguendola dalla "messa in riserva" o dal "deposito preliminare" previste dal punto D del I allegato e dal punto R 13 del II allegato di tale nuova direttiva».*



bo dei gestori ambientali di cui all'art. 212, D.Lgs. n. 152/2006 nella categoria «raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» (iscrizione che, ai sensi dell'art. 212, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, «costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti»^[4]).

Il D.M. 13 maggio 2009

Nel recente decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 13 maggio 2009^[5], la **prima modifica** riguarda le tre categorie di soggetti che possono conferire rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta:

- utenze domestiche;
- utenze non domestiche;
- «altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche».

Per effetto del D.M. 13 maggio 2009 - ponendo rimedio a una lacuna che, come venne immediatamente osservato, avrebbe portato a conseguenze paradossali - il conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche potrà ora avvenire «anche attraverso il gestore del servizio pubblico».

La **seconda modifica** riguarda la rubrica dell'art. 2 (da «autorizzazione» ad «approvazione») e il testo del comma 1 che oggi così dispone: «La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed

edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia».

La **terza modifica** interviene sulla **disciplina transitoria** (art. 2 comma 7), sicché i centri di raccolta già operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali possono continuare a svolgere l'attività a patto che si conformino alle disposizioni del D.M. 13 maggio 2009 entro il 18 gennaio 2010 (sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Da evidenziare, inoltre, la **soppressione del comma 8 (quarta modifica)** che permetteva ai soggetti autorizzati (in via ordinaria o semplificata) di proseguire la gestione fino alla scadenza dell'autorizzazione. Ci si domanda ora se, alla luce di questa abrogazione:

- questi soggetti debbano, comunque, conformarsi alle disposizioni regolamentari entro il 18 gennaio 2010, anche qualora la loro autorizzazione venga a scadere successivamente;
- sia, comunque, necessaria una espressa approvazione.

In *senso negativo*, a determinate condizioni (conformità alle disposizioni tecnico-gestionali) e ritenendo che l'autorizzazione in via ordinaria o semplificata possa dirsi comprensiva dell'approvazione, potrebbe deporre il nuovo comma 7 (**quinta modifica**) secondo il quale «qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

In *senso positivo* depone, invece, il ri-

ferimento a «tali impianti», vale a dire ai CdR approvati e non autorizzati.

Per effetto della **sesta modifica** dettata dal D.M. 13 maggio 2009, viene sensibilmente integrato e in parte modificato l'elenco dei rifiuti (l'Allegato I, paragrafo 4.2) che **possono essere conferiti** ai centri di raccolta (si veda la tabella 1).

La **settima modifica** riguarda le modalità gestionali previste dal punto 6.5 dell'Allegato I; d'ora innanzi, le procedure di **contabilizzazione dei rifiuti** in ingresso andrà riferita solo alle utenze *non domestiche*^[6].

Infine:

- in alternativa ai bilanci di massa sono stati previsti **bilanci volumetrici**^[7], da redigere «entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati IA e IB»;
- i dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta andranno trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo. Nell'ottica della tracciabilità e della certezza del recupero, il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta dovrà comunicare al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde;
- è stata **elevata da due a tre mesi la durata del deposito** di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta (punto 7.1).

4) Si ricorda che la delibera 29 luglio 2008, n. 2, adottata dal Comitato nazionale dell'Albo in conformità a quanto disposto dall'art. 2 comma 5, D.M. 8 aprile 2008 e con la quale erano state dettate le regole per l'iscrizione all'Albo da parte dei gestori delle nuove isole ecologiche (per un commento alla delibera si veda E. Onori, Gestori dei centri di raccolta: stabiliti criteri e modalità per l'iscrizione all'Albo in Ambiente&Sicurezza n. 21/2008 pag. 69) è stata revocata dall'Albo in autotutela con nuova delibera 25 novembre 2008, n. 3. La revoca è stata disposta in quanto la delibera era stata emanata quando il D.M. 8 aprile 2008 ancora non aveva ottenuto il parere di legittimità della Corte dei Conti, intervenuto a posteriori. In data 20 luglio 2009 è stata emanata sul sito dell'Albo getori rifiuti (www.albonazionalegestoriambientali.it) la nuova delibera 20 luglio 2009, prot. 02/CN/ALBO, sulla quale seguiranno ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

5) «Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche» (in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2009, n. 165).

6) Cambia, di conseguenza, il titolo del modello di cui all'Allegato Ia: «Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta (utenze non domestiche)».

7) È stato osservato che la precedente versione, secondo la quale la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita doveva avvenire con bilanci di massa, contrastava con «l'assenza di una previsione relativa all'installazione di una pesa, per cui parrebbe opportuno considerare la possibilità di fare riferimento anche a bilanci volumetrici e/o di definire gli stessi bilanci sulla base di stime» (Nepi, Le problematiche dei centri di raccolta in Bollettino Rifiuti n. 1/2009 pag. 7).



LEGISLAZIONE

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009

Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (09A08220)

in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2009, n. 165

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche;

Visto l'articolo 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche, recante «Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n. 185, recante «Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15,

comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;

Considerato che l'articolo 2, comma 7, del citato decreto ministeriale 8 aprile 2008 prevede che i centri di raccolta già operanti alla data della sua entrata in vigore sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuino ad operare conformandosi alle disposizioni previste dal decreto nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali con la quale sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica dei soggetti gestori;

Vista la deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - del 29 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 settembre 2008, n. 206, recante «Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato che la suddetta delibera era stata adottata nelle more della registrazione alla Corte dei Conti del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e, pertanto, in totale carenza di potere;

Vista la deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori am-



bientali - del 25 novembre 2008, con la quale il Comitato nazionale dell'Albo ha ritirato in autotutela la deliberazione del 29 luglio 2008;

Considerato che in data 29 ottobre 2008 la Commissione VIII della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione 7-00064 dell'on. Alessandri con la quale si chiedeva una proroga dell'entrata in vigore di talune disposizioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008 al precipuo scopo di consentire agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta esistenti in armonia con le nuove normative garantendo, nel contempo, la continuità dell'essenziale servizio dagli stessi svolto;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di modificare il più volte citato decreto ministeriale dell'8 aprile 2008 al fine di stabilire, tra l'altro, un più ampio lasso temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta che operano in virtù di disposizioni regionali o di enti locali;

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008,

dopo le parole «utenze domestiche e non domestiche» sono aggiunte le parole «anche attraverso il gestore del servizio pubblico».

2. Nel titolo dell'articolo 2 la parola «Autorizzazioni» è sostituita dalla parola «Approvazioni».

3. Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «1. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia».

4. Il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

5. Il comma 8 dell'articolo 2 è soppresso.

6. L'elenco di cui all'allegato 1, paragrafo 4.2., del decreto ministeriale 8 aprile 2008 è integrato dalle seguenti tipologie di rifiuto:

toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 08 03 18)
imballaggi in materiali compositi	(codice CER 15 01 05)
imballaggi in materia tessile	(codice CER 15 01 09)
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	(codice CER 16 01 03)
filtri olio	(codice CER 16 01 07*)
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 16 02 16)
gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed (aerosol ad uso domestico)	(codice CER 16 05 04* codice CER aerosol ad uso domestico) 16 05 05)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	(codice CER 17 01 07)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	(codice CER 17 09 04)
batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	(codice CER 20 01 34)
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 20 01 41)
terra e roccia	(codice CER 20 02 02)
altri rifiuti non biodegradabili	(codice CER 20 02 03)

7. Nell'Allegato 1, punto 4.2., la voce n. 25 è sostituita dalla seguente:

«batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)

8. Il punto 6.5 dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente: «Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime



in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib».

9. Dopo il punto 6.5 dell'Allegato 1 aggiungere i punti seguenti:

«6.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

6.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita

dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde».

10. Al punto 7.1 dell'Allegato 1 sostituire le parole «due mesi» con le parole «tre mesi».

11. L'Allegato Ia del decreto ministeriale 8 aprile 2008 è sostituito dall'Allegato Ia del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ●

I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA



LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il Dlgs 151/2005 aggiornato con il Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 (in G.U. 3 dicembre 2008), commentato con la giurisprudenza e la normativa europea

A cura di Mara Chilosi

Il volume illustra la normativa in materia di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), il cui corpo, pur derivando da un decreto legislativo entrato in vigore nel 2005 è stato avviato soltanto nel 2008.

L'opera riepiloga la disciplina vigente, fornendo un'approfondita analisi, corredata di indicazioni giurisprudenziali e pratiche e fornendo un puntuale riferimento alla legislazione europea.

Grande attenzione è dedicata ai prossimi sviluppi in merito alla gestione di questa tipologia di rifiuti, con particolare riferimento al c.d. decreto di semplificazione, prevedendo, al contempo, una veloce ricapitolazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 2002/96/CE negli ordinamenti di alcuni Stati europei e una descrizione dei rispettivi sistemi di gestione.

Pagg. 112 – € 18,00

GRUPPO24ORE

La cultura dei fatti

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com